



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 dicembre 2010 (17.01)
(OR. en)**

17815/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0160 (COD)**

**CODEC 1511
EF 208
ECOFIN 834
PE 558**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 13-16 dicembre 2010)

I. INTRODUZIONE

Nella plenaria, la commissione per i problemi economici e monetari ha presentato 80 emendamenti.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto, i gruppi politici PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE ed ECR hanno presentato un emendamento di compromesso alla proposta di regolamento. Detto emendamento di compromesso era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. DISCUSSIONE

Il relatore Jean-Paul GAUZÈS (PPE - FR) ha aperto la discussione, svoltasi il 14 dicembre 2010:

- rilevando l'importanza crescente delle agenzie di rating del credito e dei loro rating, in parte a causa del contributo che forniscono nel determinare di quanto capitale abbisognano le banche per soddisfare i requisiti normativi di solvibilità e in parte perché aiutano a determinare il successo di nuove emissioni;
- sostenendo che le agenzie di rating, pur non essendo state la causa iniziale della recente crisi finanziaria, hanno tuttavia avuto un ruolo negativo, sottovalutando le probabilità di un crollo degli emittenti di alcuni strumenti finanziari complessi;
- ricordando che la Commissione aveva proposto il regolamento allo scopo di ripristinare la fiducia nei mercati e di rafforzare la tutela degli investitori;
- sottolineando che dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del pacchetto di vigilanza finanziaria sarà possibile vigilare in maniera efficace sulle agenzie di rating a livello europeo.

Prendendo la parola a nome del Consiglio, il sig. CHASTEL si è compiaciuto del rapido accordo in prima lettura.

Il commissario BARNIER:

- ha accolto con favore l'accordo di compromesso, pur rammaricandosi per l'omissione delle proposte della Commissione per maggiore trasparenza degli strumenti finanziari strutturati. Ha tuttavia rilevato che il preambolo del regolamento rimanda alla possibilità di riesaminare tale questione nel 2011;
- ha sottolineato che, grazie a tale regolamento, l'ESMA sarà per la prima volta in grado di acquisire un controllo diretto su istituzioni finanziarie con attività transfrontaliere;
- ha dichiarato che le agenzie di rating, pur non avendo determinato la recente agitazione nei mercati finanziari, in passato non hanno funzionato in modo appropriato e questo aspetto andava corretto;
- ha ricordato che il 5 novembre è stata avviata una consultazione pubblica riguardante:
 - le conseguenze del modello "issuer pays";
 - la dipendenza di banche e altri investitori istituzionali dai rating del credito;
 - il rating del debito sovrano;
 - il rafforzamento della trasparenza allo scopo di contrastare più efficacemente i conflitti d'interessi;
 - l'incentivazione della concorrenza e della diversificazione nel settore delle agenzie di rating, che considera concentrate attualmente in troppe poche mani;
- ha rilevato che le consultazioni continueranno fino al gennaio 2011. Sulla base di tutti i contributi e della relazione dell'on. Klinz, nel 2011 (ma senza spingersi troppo avanti nell'anno) sarà presa una decisione sulle misure da applicarsi al fine di completare i due regolamenti sulle agenzie di rating del credito che stanno per essere messi in vigore.

A nome della commissione giuridica, Sebastian BODU (PPE - RO):

- ha sostenuto che attualmente le compagnie emittenti pagano le agenzie di rating perché esse paghino la valutazione degli strumenti strutturati. Possono quindi insorgere conflitti d'interesse. Ciò non avviene quando a pagare sono gli utilizzatori dei rating;
- ha sostenuto che si possono trarre lezioni per il regolamento sulle agenzie di rating dal regime normativo per i revisori contabili;
- ha chiesto che siano conferite all'ESMA competenze di vigilanza sulle agenzie di rating del credito, al fine di verificare eventuali discrepanze materiali tra i rating forniti da diverse agenzie per lo stesso strumento finanziario strutturato. L'ESMA dovrebbe avere maggior potere coercitivo;
- ha affermato che il regolamento dovrebbe riguardare solo il rating degli strumenti finanziari strutturati e non altri strumenti finanziari come i titoli di capitale di lunga data o le obbligazioni classiche non complesse, che non presentano rischi sistemici. Includere tali strumenti nel campo di applicazione del regolamento equivarrebbe a un eccesso di regolamentazione, porterebbe a un aumento dei costi amministrativi e allontanerebbe i capitali dall'Europa.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Gianni PITTELLA (S&D - IT):

- ha accolto con favore la capacità dell'ESMA di imporre sanzioni dirette alle agenzie di rating del credito che infrangono le regole. Il Parlamento ha così dimostrato che si batterà per una struttura di vigilanza europea forte;
- ha sostenuto che il settore delle agenzie di rating del credito ha contribuito all'aggravamento della crisi finanziaria. Era troppo oligopolistico. Tale questione deve essere affrontata anche a livello globale.
- ha rilevato che il regime di Basilea II si basa sul lavoro del settore del rating del credito. Gli Stati membri si sono privati di tale responsabilità delegando questa attività alle agenzie di rating del credito;
- ha affermato che le agenzie di rating del credito, con i loro rating, hanno contribuito all'aumento della speculazione;
- ha chiesto che un'istituzione analoga alla Corte dei conti vigili sull'operato delle agenzie di rating del credito.

Parlando a nome del gruppo politico ALDE, Wolf KLINZ (ALDE - DE):

- si è compiaciuto per il rafforzamento del ruolo dell'ESMA;
- ha rilevato che ci sono ancora questioni in sospeso da affrontare. Non vi è abbastanza concorrenza né trasparenza. Non è chiaro se a pagare debbano essere le imprese o gli investitori. È necessario affrontare la questione del sistema dei pagamenti. C'è troppa indipendenza. Pertanto attende con interesse l'imminente proposta legislativa della Commissione nel 2011.

Prendendo la parola a nome del gruppo politico Verts/ALE, Sven GIEGOLD (Verts/ALE - DE):

- ha deplorato che:
 - manchi ancora un'adeguata trasparenza per quanto riguarda i dati utilizzati dalle agenzie di rating del credito;
 - permangano gravi conflitti d'interesse;
 - i tre grandi attori continuino a dominare il settore;
- ha auspicato un coinvolgimento della società civile nelle consultazioni della Commissione.

A nome del gruppo politico ECR, Ashley FOX (ECR - UK) ha accolto con favore:

- la soppressione degli articoli 8 bis e 8 ter nel corso dei negoziati tra le istituzioni;
- la decisione di non istituire siti internet protetti. È ancora possibile osservare l'evoluzione della situazione negli Stati Uniti e introdurre siti internet protetti in Europa nel caso questi si dimostrassero utili.

Intervenendo a nome del gruppo politico GUE/NGL, Jürgen KLUTE (GUE/NGL - DE):

- si è compiaciuto del futuro ruolo dell'ESMA;
- si è rammaricato per l'omissione di alcune proposte come quelle sulla banca dati pubblica e sulla verifica costante dei rating.

Evelyn REGNER (S&D - AT) ha auspicato riforme per evitare un proseguimento della presente situazione in cui tre grandi agenzie di rating del credito dominano il settore.

Il commissario BARNIER ha preso di nuovo la parola e:

- si è detto d'accordo con l'on. Bodu per quanto riguarda i rischi del modello "issuer pays". Tale questione sarà argomento di future consultazioni;
- ha preso nota delle preoccupazioni dell'on. sig. Fox relative alla sicurezza dello scambio di informazioni;
- ha ricordato che certe questioni in sospeso devono ancora essere affrontate, compresa la scarsa concorrenza nel settore e il rating del rischio sovrano. Tali punti saranno affrontati nella nuova fase di consultazione.

Il relatore ha preso di nuovo la parola e ha rilevato che l'attuale proposta non costituisce il punto d'arrivo della questione. A breve sarà elaborata una nuova proposta basata sulla relazione dell'on. Klinz.

II. VOTAZIONE

La plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta di regolamento. Non sono stati presentati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento europeo non riporta l'emendamento adottato, bensì contiene il testo della posizione in prima lettura del Parlamento, che è il testo della proposta della Commissione modificata dall'emendamento.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo è allegato alla presente nota.

¹ Al fine di preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria di coordinamento della direzione "Qualità della legislazione" (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 21 gennaio 2011.

P7_TA-PROV(2010)0478

Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0289),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0143/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 19 novembre 2010¹,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2010²,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 dicembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0340/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 337 del 14 dicembre 2010, pag. 1.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

- (1) La relazione ■ pubblicata il 25 febbraio 2009 ■ da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da J. de Larosière ha concluso che il quadro di vigilanza **nessita di** essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. **Conseguentemente, la relazione ha raccomandato** riforme profonde della struttura della vigilanza **del settore finanziario nell'Unione europea. Il gruppo di esperti ha anche concluso che occorrerebbe creare** un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (**SEVIF**), **comprendente** tre autorità europee di vigilanza (**AEV**), una per il settore bancario, una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e una per il settore degli strumenti finanziari, nonché un consiglio europeo per il rischio sistemico.
- (2) Nella comunicazione del 4 marzo 2009 **dal titolo** "Guidare la ripresa in Europa", la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo per l'istituzione **del SEVIF**, e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 **dal titolo** "Vigilanza finanziaria europea" ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, evidenziando la specificità della vigilanza nel settore delle agenzie di rating.
- (3) Nelle conclusioni del 19 giugno 2009, Il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione **del SEVIF**, composto da una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che lavorino in tandem con le nuove (**AEV**), un'autorità bancaria europea, un'autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e un'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. **Occorre che il SEVIF abbia come obiettivo** di migliorare la qualità e l'uniformità della vigilanza ■ nazionale, **rafforzando la sorveglianza** sui gruppi **transfrontalieri** attraverso l'istituzione di collegi di vigilanza e **creando** un corpus europeo unico di norme applicabile a tutti i partecipanti ai mercati finanziari nel mercato interno. Il

¹ GU C 337 del 14 dicembre 2010, pag. 1.

² Parere dell'8 dicembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

³ Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010.

Consiglio *europeo ha sottolineato* che *un'autorità* europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe disporre di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito. Inoltre, la Commissione dovrebbe conservare il potere di far osservare i trattati e in particolare il capo I del titolo VII del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativo alle regole comuni in materia di concorrenza, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione delle regole stesse.

(3bis) Il regolamento (UE) n. .../2010 [AESFEM] del Parlamento europeo e il Consiglio ha istituito L'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (nel prosieguo "AEV(AESFEM)").

(4) Occorre definire chiaramente l'ambito delle *competenze dell'AEV(AESFEM)*, per consentire ai partecipanti ai mercati finanziari di individuare l'autorità competente per il settore di attività delle agenzie di rating del credito . All'*AEV(AESFEM)* *dovrebbe essere affidata* la competenza generale *in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*¹ in relazione alla registrazione e alla vigilanza permanente delle agenzie di rating del credito registrate.

(4 bis) L'AEV(AESFEM) dovrebbe essere l'unica responsabile della registrazione e della vigilanza delle agenzie di rating del credito nell'Unione. Laddove abbia delegato compiti specifici alle autorità competenti degli Stati membri, l'AEV(AESFEM) dovrebbe continuare ad esserne giuridicamente responsabile. I capi e il personale delle autorità nazionali competenti dovrebbero essere coinvolti nel processo decisionale in seno all'AEV(AESFEM) conformemente alle disposizioni interne del regolamento (UE) n. .../2010 [AESFEM] in quanto membri degli organi AEV(AESFEM), ad esempio il consiglio delle autorità di vigilanza e i gruppi interni dell'AEV(AESFEM). L'AEV(AESFEM) dovrebbe avere competenza esclusiva per concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi. Le autorità competenti, nella misura in cui partecipano al processo decisionale in seno all'AEV(AESFEM) o eseguono compiti a nome dell'AEV(AESFEM), dovrebbero essere interessate dai suddetti accordi di cooperazione.

(5) *La trasparenza delle informazioni fornite dall'emittente di uno strumento finanziario oggetto di rating all'agenzia di rating designata potrebbe rappresentare potenzialmente un forte valore aggiunto per il funzionamento del mercato e per la protezione degli investitori. Occorre pertanto considerare quale sia il modo migliore per migliorare la trasparenza dell'informazione sottostante i rating di tutti gli strumenti finanziari. In primo luogo, è probabile che comunicare tali informazioni ad altre agenzie di rating registrate o certificate rafforzi la concorrenza fra le agenzie, in particolare perché potrebbe portare a un aumento dei rating non sollecitati. L'emissione di detti rating non sollecitati dovrebbe promuovere l'utilizzo di più rating per ciascuno strumento finanziario ■ . In tal modo si contribuirebbe probabilmente anche a evitare possibili conflitti di interesse, specie quelli derivanti dall'applicazione del modello "issuer-pays" (pagamento da parte dell'emittente), e si migliorerebbe la qualità dei rating. In secondo luogo, comunicare tali informazioni a tutto il mercato potrebbe anche accrescere la capacità degli investitori di sviluppare proprie analisi di rischio basando la propria "due diligence" su queste informazioni aggiuntive. Tale comunicazione di informazioni potrebbe anche diminuire la fiducia verso i rating emessi da un'agenzia di rating creditizio. Per conseguire tali fondamentali obiettivi, la Commissione dovrebbe analizzare ulteriormente tale problematica rivolgendo*

⁺ GU: inserire il numero e il riferimento del regolamento istitutivo dell'AESFEM.

¹ *GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.*

maggiormente la propria attenzione all'ambito operativo di quest'obbligo, avuto riguardo all'impatto ai mercati locali della cartolarizzazione, alla prosecuzione del dialogo con le parti interessate, al monitoraggio del mercato e agli sviluppi regolamentari nonché all'esperienza acquisita da altre giurisdizioni. In base a tale valutazione, la Commissione dovrebbe formulare le opportune proposte legislative. Questo ulteriore lavoro dovrebbe permettere una definizione dei nuovi obblighi di trasparenza tale da risultare la più adatta per il pubblico interesse e la più coerente con le esigenze di tutela degli investitori.

- (6) Dato che i rating del credito vengono utilizzati in tutta l'Unione europea, la tradizionale distinzione tra l'autorità competente dello Stato membro d'origine e altre autorità competenti **nonché** l'uso di un coordinamento di tipo collegiale della vigilanza non si dimostrano i più adeguati per la vigilanza delle agenzie di rating del credito. Con la creazione dell'**AEV(AESFEM)** non è più necessario ricorrere a tale struttura. Il processo di registrazione dovrebbe quindi risultare semplificato con una riduzione della tempistica.
- (7) **L'AEV(AESFEM)** dovrebbe essere responsabile della registrazione e della vigilanza permanente delle agenzie di rating del credito, ma non del controllo di coloro che utilizzano i rating del credito. Le autorità nazionali competenti **designate ai sensi della legislazione settoriale in materia di vigilanza di** enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazioni vita e non vita, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), enti pensionistici aziendali o professionali e fondi di investimento alternativi **dovrebbero continuare a essere responsabili della vigilanza sull'uso dei rating creditizi da parte di tali entità ed istituti finanziari** che sono sottoposti a vigilanza a livello nazionale nel contesto **e ai fini** dell'attuazione di altre direttive relative ai servizi finanziari, e **per** l'uso di rating del credito nei prospetti informativi.
- (8) È necessario introdurre uno strumento efficace che permetta di fissare standard tecnici armonizzati che facilitino l'applicazione del **regolamento (CE) n. 1060/2009** nella prassi quotidiana e di assicurare condizioni di parità e una tutela adeguata degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Trattandosi di un organo con personale altamente specializzato, è efficace e opportuno incaricare l'**AEV(AESFEM)** dello **sviluppo** dei progetti di standard tecnici.
- (9) Nel settore delle agenzie di rating del credito, **l'AEV(AESFEM) dovrebbe presentare** progetti di standard tecnici di regolamentazione riguardanti **le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire nella domanda di** registrazione, le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loro importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati, **la** presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito devono divulgare **,** compresi la struttura, il formato, il metodo **e il periodo di rendicontazione, riguardanti la valutazione della conformità delle metodologie di rating ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1060/2009, nonché il contenuto e il formato delle relazioni periodiche sui dati del rating che devono essere richieste alle agenzie ai fini della vigilanza permanente dell'AEV(AESFEM).** La Commissione **dovrebbe omologare** i progetti di standard tecnici **di regolamentazione** per conferire loro valore giuridico vincolante conformemente al regolamento **(UE) n. .../2010 [AESFEM]**.
- (10) Nei settori non coperti da standard tecnici, occorre che l'**AEV(AESFEM)** abbia il potere di emanare **e aggiornare** orientamenti non vincolanti in merito a questioni relative all'applicazione del **regolamento (CE) n. 1060/2009.** **Nell'emettere standard tecnici, l'AEV(AESFEM) esamina gli orientamenti già emessi dal Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per quanto riguarda il contenuto del regolamento**

(CE) n. 1060/2009 e, se lo ritiene opportuno e necessario, li aggiorna.

- (11) Ai fini dell'espletamento efficiente dei propri compiti, **l'AEV(AESFEM) dovrebbe poter ottenere, su semplice richiesta o tramite una decisione,** tutte le informazioni necessarie *da agenzie di rating del credito, persone che partecipano alle attività di rating, entità valutate e terzi collegati, nonché da terzi cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato funzioni operative e da altre persone altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating. Quest'ultimo gruppo di persone dovrebbe comprendere ad esempio il personale delle agenzie che, senza essere direttamente coinvolto nelle attività di rating, ai fini delle funzioni che svolge all'interno dell'agenzia può detenere informazioni importanti su casi specifici. Possono rientrare in questo gruppo di persone le società che hanno fornito servizi alle agenzie di rating del credito. Le imprese che si avvalgono di rating del credito non rientrano nel gruppo. Se l'AEV(AESFEM) chiede le informazioni con richiesta semplice, il destinatario di quest'ultima non è tenuto a ottemperarvi, ma se risponde alla richiesta volontariamente, le informazioni che fornisce non devono essere inesatte o fuorvianti. Tali informazioni devono essere messe a disposizione immediatamente.*
- (12) Per esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza, è necessario che l'AEV(AESFEM) abbia diritto di svolgere indagini e ispezioni in loco. **■**
- (13) Le autorità competenti dovrebbero *comunicare le informazioni richieste in virtù del regolamento (CE) n. 1060/2009 ed assistere e cooperare con l'AEV(AESFEM). L'AEV(AESFEM) e le autorità competenti devono inoltre cooperare strettamente con le autorità competenti settoriali preposte alla vigilanza delle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.1060/2009. L'AEV(AESFEM) dovrebbe poter delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro, ad esempio nei casi in cui tali compiti richiedano competenze ed esperienza legate alle condizioni locali, più facilmente disponibili a livello nazionale. I compiti che possono essere delegati includono lo svolgimento di indagini specifiche e le ispezioni in loco. Prima di delegare compiti, l'AEV(AESFEM) dovrebbe consultare l'autorità competente interessata in merito alle condizioni dettagliate di tale delega, tra cui la portata dei compiti da delegare, i tempi di esecuzione e la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'AEV(AESFEM). L'AEV(AESFEM) dovrebbe compensare le autorità competenti per l'esecuzione di un compito su delega conformemente a un regolamento sulle commissioni che la Commissione adotterà con atto delegato. La decisione di concessione della registrazione non deve essere oggetto di questo tipo di delega.*
- (14) Occorre assicurare che le autorità competenti siano in grado di richiedere all'AEV(AESFEM) di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione di un'agenzia di rating del credito e di richiedere all'AEV(AESFEM) stessa la sospensione dell'uso di rating del credito emessi da un'agenzia di rating che violi in modo grave e persistente il regolamento (CE) n. 1060/2009. È necessario che l'AEV(AESFEM) valuti tale richiesta e adotti ogni misura necessaria.
- (15) L'AEV(AESFEM) dovrebbe essere in grado di **■** imporre delle penalità di mora *per obbligare le agenzie di rating del credito a porre fine a una violazione constatata dall'AEV(AESFEM) stessa, a fornire in maniera completa le informazioni richieste dall'AEV(AESFEM) o a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco.*
- (15 bis) *L'AEV(AESFEM) dovrebbe avere la facoltà di imporre ammende alle agenzie di rating qualora risulti che abbiano violato, intenzionalmente o per negligenza, le*

disposizioni del regolamento (CE)n. 1060/2009. Le ammende dovrebbero essere comminate in funzione della gravità della violazione. Le violazioni dovrebbero essere divise in più categorie cui con ammende corrispondenti. Per determinare l'importo di un'ammenda per una data violazione l'AEV(AESFEM) dovrebbe ricorrere a un sistema articolato in due componenti consistente nello stabilire un'ammenda base da modulare all'occorrenza con determinati coefficienti. L'importo base dovrebbe essere stabilito tenendo conto del fatturato annuo dell'agenzia di rating interessata, mentre gli adattamenti dovrebbero essere operati aumentando o diminuendo l'importo base per effetto dell'applicazione del relativo coefficiente, secondo il disposto del presente regolamento.

(15 ter) Occorre stabilire coefficienti per le circostanze aggravanti e attenuanti onde dare all'AEV(AESFEM) gli strumenti necessari per deliberare un'ammenda proporzionata alla gravità della violazione commessa da un'agenzia di rating, tenendo conto delle circostanze in cui è stata commessa.

(15 quater) Prima di decidere l'imposizione di un'ammenda o di penalità di mora, l'AEV(AESFEM) dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento di esprimere il proprio punto di vista.

(15 quinquies) Occorre che agli Stati membri continui a competere solo la definizione e l'attuazione delle norme in materia di sanzioni applicabili per la violazione da parte degli istituti e altre entità finanziarie dell'obbligo di far uso, a fini regolamentari, esclusivamente dei rating creditizi emessi dalle agenzie di rating registrate in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(15 sexies) Il presente regolamento non dovrebbe creare un precedente per l'imposizione da parte dell'AEV di sanzioni o penali agli operatori o ad altre imprese del mercato finanziario in ordine ad altri tipi di attività.

(15 septies) L'AEV(AESFEM) dovrebbe evitare d'imporre ammende o penalità di mora laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

(15 octies) Le ammende e penalità di mora imposte dovrebbero essere esecutive ed essere applicate secondo le norme di procedura civile vigenti nel territorio dello Stato interessato. Le norme di procedura civile escludono le norme procedurali penali ma possono comprendere norme amministrativo-procedurali.

(16) In caso si verifichi una violazione ■ da parte di un'agenzia di rating del credito, l'AEV(AESFEM) dovrebbe poter adottare una serie di misure di vigilanza che comprendono, tra le altre, l'obbligo per l'agenzia di rating ■ di porre fine a una violazione, la sospensione dell'uso dei rating a fini regolamentari, il divieto temporaneo di emettere rating e, in caso estremo, la revoca della registrazione dell'agenzia di rating ■ in caso di violazioni gravi e ripetute del regolamento (CE) n. 1060/2009. È necessario che le misure di vigilanza siano applicate dall'AEV(AESFEM) tenendo conto della natura e della gravità della violazione e nel rispetto del principio di proporzionalità. Prima di adottare una decisione in merito a misure di vigilanza, l'AEV(AESFEM) dovrebbe dar modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista, in osservanza ai diritti della difesa.

(16 bis) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle tradizioni costituzionali negli Stati membri. Occorre pertanto interpretarlo e applicarlo nel

rispetto di tali diritti e principi, anche quelli relativi alla libertà di stampa e di espressione nei media, e del diritto di interpretazione e traduzione di quanti non parlano né capiscono la lingua procedurale, che è parte del diritto generale ad un giusto processo.

(17) Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno stabilire misure transitorie chiare in materia di trasmissione dei fascicoli e dei documenti di lavoro dalle autorità competenti *degli Stati membri all'AEV(AESFEM)*.

(17 bis) La registrazione di un'agenzia di rating del credito concessa da un'autorità competente dovrebbe rimanere valida in tutta l'Unione dopo il trasferimento dei poteri di vigilanza dalle autorità competenti all'AEV(AESFEM).

(18) È necessario attribuire alla Commissione la competenza di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per precisare ulteriormente o modificare i criteri per la determinazione dell'equivalenza del quadro di regolamentazione e vigilanza di un paese terzo in modo da poter tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari, per adottare un regolamento sulle commissioni *e disposizioni dettagliate in materia di ammende e penali di mora* e per modificare gli allegati *al regolamento n. 1060/2009. È particolarmente importante che la Commissione svolga adeguate consultazioni nel corso del suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti.*

(18 bis) Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione tempestiva e continua delle informazioni e dei documenti necessari al Parlamento europeo e al Consiglio.

(18 ter) Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter disporre di tre mesi dalla data di notifica per sollevare obiezioni all'atto delegato. Per iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine dovrebbe poter essere prorogato di tre mesi in relazione a settori particolarmente problematici. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero inoltre poter informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale approvazione rapida degli atti delegati è particolarmente appropriata quando vi siano scadenze da rispettare, ad esempio nel caso in cui l'atto di base fissi calendari per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione.

(18 quater) Nella dichiarazione (n. 39) relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la Conferenza ha preso atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.

(19) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹ si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento.

(20) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

dati¹ si applica integralmente al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento .

- (21) Dato che gli obiettivi *del presente regolamento*, ossia l'istituzione di un quadro di vigilanza efficiente ed efficace per le agenzie di rating del credito attraverso l'affidamento della vigilanza sulle attività di rating nell'Unione a un'autorità di vigilanza unica che fornisca un unico punto di contatto per le agenzie stesse e garantisca un'applicazione uniforme della normativa *concernente le agenzie di rating del credito*, non possono essere raggiunti in modo sufficiente a livello di Stati membri *e* possono *pertanto* essere meglio conseguiti a livello dell'Unione, *a motivo* della struttura e dell'impatto paneuropei delle attività di rating *del credito* sottoposte a vigilanza, l'Unione europea può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) La vigilanza delle agenzie di rating del credito da parte dell'AEV(AESFEM) potrà avere inizio solo dopo l'istituzione dell'AEV(AESFEM).
- (23) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1060/2009 ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:

(-1) all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

- "p) "autorità competenti", le autorità designate da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 22;*
- q) "legislazione settoriale": gli atti legislativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma;*
- r) "autorità settoriali competenti": le autorità nazionali competenti designate ai sensi della legislazione settoriale rilevante per la vigilanza di enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazioni vita e non vita, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), enti pensionistici aziendali o professionali e fondi di investimento alternativi.";*

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti creditizi di cui alla direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento definite nella direttiva 2004/39/CE, le imprese di assicurazione soggette alla *prima* direttiva 73/239/CEE del Consiglio, *del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita**, le imprese

¹ GU L 8 del 12.01.2001, pag. 1.

di assicurazione definite nella direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita****, le imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione*****, gli OICVM di cui alla direttiva 2009/65/CE **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)******, gli enti pensionistici aziendali o professionali di cui alla direttiva 2003/41/CE e i fondi di investimento alternativi di cui alla direttiva **2010/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [su ...]******* possono utilizzare a fini regolamentari solo rating emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione e registrate conformemente al presente regolamento.

* GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

** GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

*** GU L 323 del 09.12.2005, pag. 1.

**** GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

***** GU L ... ";

b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

- "b) l'agenzia di rating del credito ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base continuativa, all'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel prosieguo "**AEV(AESFEM)**"), **istituita con regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio**, che lo svolgimento dell'attività di rating da parte dell'agenzia di rating del credito del paese terzo finalizzata all'emissione del rating da omologare soddisfa requisiti non meno rigorosi di quelli di cui agli articoli da 6 a 12;
- c) la capacità dell'**AEV(AESFEM)** di valutare e controllare la conformità dell'agenzia di rating del credito stabilita nel paese terzo alle disposizioni di cui alla lettera b) non è limitata;
- d) l'agenzia di rating del credito mette a disposizione dell'**AEV(AESFEM)**, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie a consentire all'**AEV(AESFEM)** di vigilare su base continuativa sul rispetto dei requisiti del presente regolamento;

* **GU L ...**";

ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) vi è un adeguato accordo di cooperazione tra l'**AEV(AESFEM)** e la pertinente autorità competente dell'agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo. L'**AEV(AESFEM)** assicura che tale accordo di cooperazione specifichi quanto meno:

- i) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'**AEV(AESFEM)** e la pertinente autorità competente dell'agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo; nonché
- ii) le procedure inerenti al coordinamento delle attività di vigilanza, al fine di consentire all'**AEV(AESFEM)** di controllare su base continuativa l'attività di rating finalizzata all'emissione del rating omologato.”;

2) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può presentare domanda di certificazione. La domanda è presentata all'**AEV(AESFEM)** in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 15.”;

b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. L'**AEV(AESFEM)** esamina la domanda di certificazione e prende una decisione al riguardo in base alle procedure di cui all'articolo 16. La decisione in ordine alla certificazione si basa sui criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo.”

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può anche presentare una richiesta di esenzione:

- a) di volta in volta, dall'osservanza di alcuni o di tutti i requisiti di cui all'allegato I, sezione A, e all'articolo 7, paragrafo 4, se è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati dal punto di vista della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi;
- b) dal requisito della presenza fisica nell'Unione europea ove tale requisito risulti eccessivamente oneroso e sproporzionato, tenuto conto della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi.

L'agenzia di rating del credito presenta la domanda *di* esenzioni *ai sensi del primo comma, lettere a) o b)* congiuntamente alla domanda di certificazione. In sede di valutazione della domanda, l'**AEV(AESFEM)** tiene conto delle dimensioni dell'agenzia di rating richiedente di cui al paragrafo 1, in considerazione della natura, della portata e della complessità delle sue attività, della natura e della gamma dei rating emessi, nonché dell'impatto dei rating emessi dall'agenzia in questione sulla stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri. **L'AEV(AESFEM) può concedere a un'agenzia di rating l'esenzione di cui al paragrafo 1, secondo il disposto**

del presente paragrafo";

- d) il paragrafo 5 è soppresso;
- e) al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"■ Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, *la Commissione adotta*, mediante atti delegati a norma dell'articolo 38 bis, e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater, *misure che precisano ulteriormente o modificano i criteri di cui al secondo comma, lettere da a), a c).*";

- f) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"7. L'*AEV(AESFEM)* conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate di paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. Detti accordi precisano quanto meno:

- a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'*AEV(AESFEM)* e le autorità competenti *interessate* dei paesi terzi interessati; nonché
- b) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

8. Gli articoli 20 e 24 si applicano, *mutatis mutandis*, alle agenzie di rating del credito certificate e ai rating da loro emessi.";

- 3) l'articolo 6, paragrafo 3, è così modificato:

- a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3. L'*AEV(AESFEM)* può esonerare un'agenzia di rating del credito che ne faccia richiesta dall'osservanza ■ dell'allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4, se tale agenzia è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, nonché della natura e della gamma dei rating emessi e che:;

- b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, l'*AEV(AESFEM)* garantisce che almeno una delle agenzie appartenenti al gruppo non sia esonerata dall'osservanza ■ dell'allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4.";

- 5) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Esternalizzazione (outsourcing)

L'esternalizzazione di funzioni operative importanti non è effettuata in maniera tale da

mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell'agenzia e la capacità dell'**AEV(AESFEM)** di vigilare sull'osservanza da parte dell'agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.";

6) all'articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Un'agenzia di rating del credito non utilizza il nome dell'**AEV(AESFEM)** o di un'autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi i rating o le attività di rating dell'agenzia di rating del credito.";

7) all'articolo 11, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Un'agenzia di rating del credito mette a disposizione presso un registro centrale, creato dall'**AEV(AESFEM)**, informazioni sulla propria performance storica, fra cui i dati di frequenza di transizione dei rating, sui rating del credito emessi in passato e sulle relative modifiche. Un'agenzia di rating del credito fornisce le informazioni a detto registro centrale in un formato standardizzato come disposto dall'**AEV(AESFEM)**. Quest'ultima rende pubbliche tali informazioni e pubblica informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati su base annuale.

3. Un'agenzia di rating del credito fornisce annualmente, **entro il 31 marzo**, all'**AEV(AESFEM)** le informazioni relative alle materie di cui all'allegato I, sezione E, parte II, punto 2.";

8) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La registrazione acquisisce efficacia per l'intero territorio dell'Unione europea dopo che la decisione di concessione della registrazione di cui all'articolo 16, paragrafo 3 o all'articolo 17, paragrafo 3 **adottata dall'AEV(AESFEM)** ha acquisito efficacia";

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Un'agenzia di rating del credito notifica immediatamente all'**AEV(AESFEM)** qualsiasi modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale, compresa ogni apertura o chiusura di succursali nell'Unione europea.";

c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Fatti salvi gli articoli 16 e 17, l'**AEV(AESFEM)** registra un'agenzia di rating del credito se dall'esame della domanda conclude che essa adempie alle condizioni per l'emissione di rating fissate nel presente regolamento, tenendo conto degli articoli 4 e 6.

5. L'**AEV(AESFEM)** non impone obblighi in materia di registrazione non previsti nel presente regolamento.";

9) gli articoli da 15 a 20 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 15

Domanda di registrazione

1. L'agenzia di rating del credito presenta domanda di registrazione all'AEV(AESFEM). La domanda contiene le informazioni di cui all'allegato II.
2. Quando una domanda di registrazione è presentata da un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo incaricano uno di loro di presentare tutte le domande all'AEV(AESFEM) per conto del gruppo. L'agenzia di rating del credito incaricata fornisce le informazioni di cui all'allegato II per ciascun membro del gruppo.
3. Un'agenzia di rating del credito presenta la domanda in una qualsiasi delle lingue ufficiali *delle istituzioni* dell'Unione. ***Le disposizioni del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea si applicano mutatis mutandis a ogni altra comunicazione tra l'AEV(AESFEM) e le agenzie di rating e relativo personale.***
4. Entro **venti giorni** lavorativi dal ricevimento della domanda, l'AEV(AESFEM) accerta che essa sia completa. Se la domanda non è completa, l'AEV(AESFEM) fissa una scadenza entro la quale l'agenzia di rating del credito deve fornire le informazioni mancanti.

Dopo aver accertato la completezza della domanda, l'AEV(AESFEM) ne informa l'agenzia di rating.

Articolo 16

Esame della domanda di registrazione di un'agenzia di rating del credito da parte dell'AEV(AESFEM)

1. Entro **quarantacinque giorni** lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l'AEV(AESFEM) esamina la domanda di registrazione di **un'agenzia di rating del credito**, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell'agenzia di rating.
2. L'AEV(AESFEM) può prorogare il periodo di esame di quindici giorni lavorativi, in particolare se l'agenzia di rating del credito **■** :
 - a) **prevede di omologare** i rating del credito **di cui** all'articolo 4, paragrafo 3;
 - b) **contempla il ricorso** ricorrere all'esternalizzazione; **oppure**
 - c) **richiede l'esenzione** dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
3. Entro **quarantacinque giorni** lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, o al più tardi entro **sessanta giorni** lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l'AEV(AESFEM) adotta una decisione di concessione o di rifiuto della registrazione pienamente motivata.
4. La decisione **adottata dall'AEV(AESFEM)** a norma del paragrafo 3 ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data dell'adozione.

Articolo 17

Esame delle domande di registrazione presentate da un gruppo di agenzie di rating del credito da parte dell'AEV(AESFEM)

1. Entro **cinquantacinque giorni** lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l'AEV(AESFEM) esamina le domande di registrazione **presentate da un gruppo di agenzie di rating del credito**, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte delle agenzie di rating del credito interessate.

2. L'AEV(AESFEM) può prorogare il periodo di esame di quindici giorni lavorativi, in particolare se un'agenzia di rating del credito del gruppo ■ :

- a) **prevede** di **omologare** i rating del credito di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
- b) contempla il ricorso all'esternalizzazione; **oppure**
- c) **richiede** l'esenzione dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

3. Entro **cinquantacinque giorni** lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, o **entro settanta giorni** lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l'AEV(AESFEM) adotta una decisione di concessione o di rifiuto della registrazione pienamente motivata per ogni singola agenzia di rating del credito **del gruppo**.

4. Le decisioni **adottate dall'AEV(AESFEM)** a norma del paragrafo 3 hanno efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data della loro adozione.

Articolo 18

Notifica **di una** decisione di concessione della registrazione, **del** rifiuto della registrazione o revoca della registrazione **e pubblicazione dell'elenco delle agenzie** di rating del credito **registrate**

1. Entro **cinque** giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 16, 17 o 20, l'AEV(AESFEM) notifica **la sua decisione** all'agenzia di rating del credito interessata. Qualora l'AEV(AESFEM) rifiuti o revochi la registrazione dell'agenzia di rating del credito, l'AEV(AESFEM) comunica le ragioni complete della sua decisione.

2. L'AEV(AESFEM) comunica ■ ogni decisione **ex articolo 16, 17 o 20** alla Commissione, **all'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) istituita con regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (AEV(ABE)), all'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita con regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (AEV(AEAP))**, alle autorità competenti **e alle autorità settoriali competenti degli Stati membri**.

3. L'AEV(AESFEM) pubblica sul suo sito internet un elenco delle agenzie di rating del credito registrate conformemente al presente regolamento. L'elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 16, 17 o 20. **La Commissione pubblica l'elenco aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro trenta giorni dall'aggiornamento.**

Articolo 19

Pagamento di commissioni di registrazione e vigilanza

1. L'AEV(AESFEM) impone alle agenzie di rating del credito il pagamento di commissioni **in conformità al presente regolamento e al regolamento relativo alle commissioni di cui al**

paragrafo 2. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'AEV(AESFEM) per la registrazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito e **per il rimborso delle spese eventualmente sostenute dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma** del presente regolamento, **in particolare a seguito di una delega conformemente all'articolo 30.**

2. La Commissione adotta **■** un regolamento relativo alle commissioni. Il regolamento stabilisce segnatamente il tipo di commissioni e gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo, **le modalità di pagamento** e le modalità con cui **l'AEV(AESFEM) rimborsa le autorità competenti delle eventuali spese sostenute nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega conformemente all'articolo 30.**

L'importo della commissione imposta a un'agenzia di rating del credito copre tutte le spese amministrative ed è proporzionato al fatturato dell'agenzia stessa.

La Commissione adotta il regolamento sulle commissioni di cui al primo comma mediante un atto delegato ex articolo 38 bis, e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater.

Articolo 20

Revoca della registrazione

1. **Fatto salvo l'articolo 24**, l'AEV(AESFEM) revoca la registrazione a un'agenzia di rating del credito se quest'ultima:

- a) rinuncia espressamente alla registrazione o non ha emesso alcun rating nei sei mesi precedenti;
- b) ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; **oppure**
- c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata la registrazione.

■
2. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro nel quale siano utilizzati rating emessi dall'agenzia di rating del credito **■** reputi che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può richiedere all'AEV(AESFEM) di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione **della agenzia di rating del credito interessata**. Se l'AEV(AESFEM) decide di non revocare la registrazione all'agenzia di rating del credito di cui trattasi, essa fornisce motivazioni esaustive.

3. La decisione di revoca della registrazione ha efficacia immediata in tutta l'Unione europea, fatto salvo il periodo transitorio per l'uso dei rating del credito di cui **all'articolo 24, paragrafo 3.**

* GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

** GUL ...

*** GUL";

10) al titolo III, capo II, il titolo "*CESR e autorità competenti*" è sostituito da "*Vigilanza svolta dall'AEV(AESFEM)*".

11) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

AEV(AESFEM)

1. Fatto salvo l'articolo 25 bis, l'AEV(AESFEM) assicura che le disposizioni del presente regolamento siano applicate.

2. Conformemente all'articolo 8 del regolamento .../2010 [AESFEM]⁺, l'AEV(AESFEM) emette e aggiorna *linee guida sulla cooperazione tra l'AEV(AESFEM), le autorità competenti e le autorità settoriali competenti ai fini del presente regolamento e della legislazione settoriale pertinente*, incluse le procedure e le *condizioni dettagliate della delega dei compiti*.

2 bis. Conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. .../2010 [AESFEM]⁺⁺, l'AEV(AESFEM), in cooperazione con l'AEV(ABE) e l'AEV(AEAP) emette ed aggiorna *linee guida sull'applicazione della procedura di omologazione ex articolo 4, paragrafo 3 del presente regolamento, entro il 7 giugno 2011*.

3. Entro ...⁺⁺⁺, l'AEV(AESFEM) *sottopone progetti di standard tecnici di regolamentazione* da sottoporre all'approvazione della Commissione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n..../... [AESFEM]⁺⁺⁺ per quanto riguarda:

a) *le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire nella domanda di registrazione di cui all'allegato II;*

b) *le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loro importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati finanziari di cui all'articolo 5;*

c) *la presentazione delle informazioni, che le agenzie di rating del credito divulgano conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, e all'allegato I, sezione E, parte II, punto 1, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo di rendicontazione.*

c bis) la valutazione della conformità delle metodologie di rating ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

c ter) il contenuto e il formato delle relazioni periodiche sui dati del rating che devono essere richieste alle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa dell'AEV(AESFEM).

4. L'AEV(AESFEM) pubblica annualmente, e per la prima volta entro il 1° gennaio 2012, una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene in particolare una valutazione dell'attuazione dell'allegato I da parte delle agenzie di rating registrate a

⁺ GU: inserire il numero del regolamento che istituisce l'AESFEM.

⁺⁺ GU: inserire il numero del regolamento che istituisce l'AESFEM.

⁺⁺⁺ GU: inserire la data seguente: sette mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

norma del presente regolamento.

4 bis. L'AEV(AESFEM) presenta annualmente alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sanzioni imposte, comprese le misure di vigilanza, le ammende e le penalità di mora.

5. **Nello svolgimento delle sue funzioni, l'AEV(AESFEM) coopera con l'AEV(ABE) e l'AEV(AEAP) consultandole entrambe prima di emettere e aggiornare orientamenti e di proporre progetti di standard tecnici di regolamentazione ex paragrafi 2 e 3.**”;

11 bis) **è inserito il seguente articolo:**

"Articolo 22 bis

Controllo del rispetto dell'obbligo dei test retrospettivi

1. Nell'esercizio della sua attività continua di vigilanza sulle agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento, l'AEV(AESFEM) verifica regolarmente il rispetto dell'articolo 8, paragrafo 3.

2. Fatto salvo l'articolo 23, l'AEV(AESFEM), nel quadro della verifica di cui al paragrafo 1, deve anche:

- a) verificare l'esecuzione dei test retrospettivi da parte delle agenzie di rating;**
- b) analizzarne i risultati;**
- c) accertare che le agenzie di rating dispongano di procedure per tener conto dei risultati di detti test nelle loro metodologie di rating.”;**

12) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Non interferenza con il contenuto dei rating del credito o con le relative metodologie

Nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento, né l'AEV(AESFEM), né la Commissione, né altre autorità pubbliche degli Stati membri interferiscono con il contenuto dei rating del credito o con le relative metodologie.”;

13) sono inseriti gli articoli ■ seguenti:

"Articolo -23 bis

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 23bis a 23quater

I poteri conferiti all'AEV(AESFEM) o a qualsiasi suo funzionario non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale legale (legal privilege).

Articolo 23 bis

Richieste di informazioni

1. **Con semplice richiesta o tramite una decisione** l'AEV(AESFEM) può imporre ad agenzie di rating del credito, a persone che partecipano alle attività di rating, a entità valutate e a terzi collegati, nonché a terzi cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato **le** funzioni o attività **operative** e ad altre persone diversamente collegate o connesse **strettamente e in modo sostanziale** con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating, di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.

2. **Nell'inviare una semplice richiesta** d'informazioni di cui al paragrafo 1, l'AEV(AESFEM):

- a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
- b) dichiara la finalità della richiesta;
- c) **specifica** le informazioni richieste;
- d) **stabilisce** un termine entro il quale **tali informazioni** devono pervenirle;
- e) **informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;**
- f) indica **l'ammenda di cui all'articolo 36 bis in combinato disposto con l'allegato III, sezione, II lettera g) laddove** le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.

2 bis. **Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'AEV(AESFEM):**

- a) **fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;**
- b) **dichiara la finalità della richiesta;**
- c) **specifica le informazioni richieste;**
- d) **stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;**
- e) **indica le penalità di mora previste all'articolo 36 ter laddove le informazioni fornite siano incomplete;**
- f) **indica l'ammenda di cui all'articolo 36 bis in combinato disposto con l'allegato III, sezione, II lettera g) laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti;**
- g) **indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi dell'AEV(AESFEM) conformemente all'articolo ... del regolamento (UE) n. .../2010 [AESFEM] e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia.**

3. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica **le**, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono **le** informazioni richieste. **Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.**

3 bis. L'AEV(AESFEM) trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della sua decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trova la persona, interessata dalla richiesta, di cui al paragrafo 1.

Articolo 23 ter

Indagini generali

1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento, l'AEV(AESFEM) ha facoltà di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo a persone di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall'AEV(AESFEM) sono abilitati a:

a) esaminare i registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, **su qualsiasi forma di supporto;**

b) **fare o** ottenere copie *certificate* o estratti di tali *copie*, dati, procedure e **altra documentazione;**

d) **convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte e orali su fatti o documenti relativi all'indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;**

d bis) organizzare colloqui per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;

e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2. I funzionari e altre persone autorizzate dall'AEV(AESFEM) allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste all'articolo 36 ter, qualora i registri, i dati, le procedure o altra documentazione oppure le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1 non siano stati forniti o siano incompleti, e le ammende di cui all'articolo 36 bis in combinato disposto con l'allegato III, sezione II, lettera h) qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1 siano inesatte o fuorvianti.

2 bis. Le persone di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1 sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'AEV(AESFEM). La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le penalità di mora previste all'articolo 36 ter, i rimedi giuridici disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. .../2010 [AESFEM] e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

3. L'AEV(AESFEM) informa con debito anticipo l'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si deve svolgere l'indagine, dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell'AEV(AESFEM), assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro

interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

3 bis. Se la legislazione nazionale richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la documentazione del traffico telefonico e del traffico di dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), si provvede a richiederla. L'autorizzazione può essere richiesta anche in via preventiva.

3 ter. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 3 bis, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'AEV(AESFEM) e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto delle indagini. Al fine di controllare la proporzionalità delle misure, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'AEV(AESFEM) di fornire spiegazioni dettagliate. Questa richiesta può in particolare vertere sui motivi che portano l'AEV(AESFEM) a sospettare una violazione del regolamento, oltre che sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'AEV(AESFEM). Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'AEV(AESFEM), secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. .../2010 [AESFEM].

Articolo 23 quater

Ispezioni in loco

1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento, l'AEV(AESFEM) ha facoltà di svolgere ■ tutte le necessarie ispezioni presso i locali *professionali delle persone giuridiche* di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1. *Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, l'AEV(AESFEM) può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso.*

2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'AEV(AESFEM) a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali e ai terreni delle persone giuridiche soggette all'indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall'AEV(AESFEM) e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 23 ter, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri e registri aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'AEV(AESFEM) a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le penalità di mora previste all'articolo 36 ter, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'indagine. ■ In tempo utile prima degli accertamenti, l'AEV(AESFEM) avvisa dell'ispezione l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere svolta.

4. Le persone di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, *sono tenute a sottoporsi* alle indagini in loco avviate a seguito di una decisione dell'AEV(AESFEM). La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, ne fissa la data d'inizio e indica le penalità di mora previste all'articolo 36 ter, *i rimedi giuridici disponibili a norma del regolamento (UE) n. .../2010 [AESFEM] e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.* L'AEV(AESFEM) adotta tali decisioni dopo aver consultato l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

5. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione, o le persone da essa autorizzate o incaricate, prestano attivamente assistenza, su domanda dell'AEV(AESFEM), ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. ***I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.***

6. L'AEV(AESFEM) può inoltre imporre alle autorità competenti ■ di svolgere a suo nome dei compiti d'indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all'articolo 23 ter, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'AEV(AESFEM) quali definiti al presente articolo e all'articolo 23 ter, paragrafo 1.

7. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'AEV(AESFEM) constatino che una persona si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, ***l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.***

8. Se ***la legislazione nazionale*** richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ***per consentire l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7, si provvede a richiederla. L'autorizzazione può essere richiesta anche in via preventiva.***

9. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 8, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'AEV(AESFEM) e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Al fine di controllare la proporzionalità delle misure, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'AEV(AESFEM) di fornire spiegazioni dettagliate ■ . ***Questa richiesta può*** in particolare ***vertere*** sui motivi che portano l'AEV(AESFEM) a sospettare una violazione del regolamento, oltre che sulla gravità ***della violazione sospettata*** e sulla natura del coinvolgimento della persona ***oggetto delle misure coercitive***. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità ***dell'ispezione*** né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'AEV(AESFEM). Solo la Corte di giustizia può ***riesaminare*** la legittimità della decisione dell'AEV(AESFEM), secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. .../2010 [AESFEM].

Articolo 23 quinquies

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre ammende

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, l'AEV(AESFEM) constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato III, nomina all'interno dell'AEV(AESFEM) un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario non è o non è stato coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione delle agenzie di rating del credito interessate e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza.

2. Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini e invia al consiglio delle autorità di vigilanza un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi

del potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 23 bis e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 23 ter e 23 quater. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 23 bis.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall'AEV(AESFEM) nelle attività di vigilanza.

3. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati al consiglio delle autorità di vigilanza, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone oggetto delle indagini di manifestare il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto modo di esprimersi.

Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.

4. Il funzionario incaricato delle indagini, quando trasmette il fascicolo al consiglio delle autorità di vigilanza, ne informa le persone oggetto delle indagini stesse, che hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

5. In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e, su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente agli articoli 25 e 36 quater, il consiglio delle autorità di vigilanza decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato III, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 24 e impone un'ammenda conformemente all'articolo 36 bis.

6. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio.

7. La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre ammende o penalità di mora, comprese le disposizioni su diritti di difesa, disposizioni temporanee, e la raccolta di ammende o penalità di mora e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.

Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all'articolo 38 bis, e alle condizioni previste all'articolo 38 ter e all'articolo 38 quater.

8. L'AEV(AESFEM) si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'AEV(AESFEM) evita d'imporre ammende o penalità di mora laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.";

14) gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 24

Misure di vigilanza da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

1. *Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AEV(AESFEM) se, conformemente all'articolo 23 quinquies, paragrafo 5, constata che un'agenzia di rating del credito ha commesso una delle violazioni elencate all'allegato III, [] adotta una o più delle seguenti decisioni:*

- a) revoca la registrazione *dell'agenzia di rating del credito []* ;
- b) vieta temporaneamente all'agenzia di rating del credito di emettere rating efficaci in tutta l'Unione, finché viene posta fine alla violazione;
- c) sospende, con effetto in tutta l'Unione, l'uso a fini regolamentari di rating emessi da tale agenzia di rating del credito, finché viene posta fine alla violazione;
- d) impone all'agenzia di rating del credito di porre fine alla violazione;

[]

- f) emana comunicazioni pubbliche.

2. *Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AEV(AESFEM), nel prendere le decisioni di cui [] al paragrafo 1, [] tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:*

- a) la durata e la frequenza della violazione;
- b) se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno *dell'impresa*;
- c) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile all'avvenuta violazione;

[]

d bis) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.

2 bis. Prima di prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AEV(AESFEM) ne informa l'AEV(ABE) e l'AEV(AEAP).

3. I rating possono continuare ad essere usati a fini regolamentari in seguito all'adozione *delle decisioni* di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), per un periodo non superiore a:

- a) dieci giorni lavorativi *dalla data in cui la decisione dell'AEV(AESFEM) è resa pubblica ai sensi del paragrafo 4* se esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento; o
- b) tre mesi *dalla data in cui la decisione dell'AEV(AESFEM) è resa pubblica ai sensi del paragrafo 4* se non esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento.

Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AEV(AESFEM) può prorogare di tre mesi, anche su richiesta dell'AEV(ABE) o dell'AEV(AEAP), il periodo di cui al primo comma, lettera b), in circostanze eccezionali connesse a rischi di sconvolgimento dei mercati o instabilità

finanziaria.

4. **Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AEV(AESFEM) notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del** paragrafo 1 **all'agenzia di rating del credito interessata**, alle autorità competenti, e **alle autorità settoriali competenti degli Stati membri**, alla Commissione, **all'AEV(ABE) e all'AEV(AEAP)**. Le pubblica altresì sul proprio sito internet entro **dieci giorni** lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state **adottate**.

Quando pubblica la decisione conformemente al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AEV(AESFEM) pubblica altresì il diritto dell'agenzia di rating del credito interessata di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e la possibilità che la commissione dei ricorsi sospenda l'applicazione della decisione impugnata secondo l'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. .../2010 [AESFEM].

Articolo 25

Colloqui con le persone interessate

1. Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dall'articolo 24, paragrafo 1, **il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AEV(AESFEM)** dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui **l'AEV(AESFEM)** si basa. **Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AEV(AESFEM)** basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate **hanno avuto modo di esprimersi**.

■ Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e **imminenti** al sistema finanziario ■. In tali circostanze **il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AEV(AESFEM) può adottare una decisione provvisoria** e quanto prima possibile dopo averla adottata, dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo **dell'AEV(AESFEM)**, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate **relative a terzi** .";

16) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 25 bis

Autorità **settoriali** competenti responsabili della vigilanza e dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 (uso dei rating del credito)

Le autorità **settoriali** competenti sono responsabili di vigilare e garantire l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 **ai sensi della legislazione settoriale pertinente**.";

16 bis) al titolo III, capo III, il titolo "Cooperazione fra autorità competenti" è sostituito da "Cooperazione tra AEV(AESFEM), autorità competenti e autorità settoriali competenti.";

17) gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 26

Obbligo di cooperazione

L'AEV(AESFEM), *l'AEV(ABE)*, *l'AEV(AEAP)*, *le autorità competenti* e le autorità *settoriali* competenti cooperano ove necessario ai fini del presente regolamento *e della legislazione settoriale pertinente*.

Articolo 27

Scambio di informazioni

1. L'AEV(AESFEM), le autorità competenti *e le autorità settoriali competenti* comunicano *senza indebito ritardo* le une alle altre **■** le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento *e dalla legislazione settoriale pertinente*.

2. L'AEV(AESFEM) può trasmettere alle **■** banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie, al Comitato europeo per il rischio sistemico nonché, ove applicabile, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate intese all'esercizio delle loro funzioni. Analogamente, nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino all'AEV(AESFEM) le informazioni di cui questa può necessitare per adempiere alle funzioni attribuitele dal presente regolamento.”;

18) gli articoli 28 e 29 sono soppressi;

19) gli articoli 30, 31 e 32 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 30

Delega dei compiti dall'AEV(AESFEM) alle autorità competenti

1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'AEV(AESFEM) può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro *conformemente agli orientamenti emessi dall'AEV(AESFEM) ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2*. Tali compiti possono includere in particolare *il potere di chiedere informazioni* in forza dell'articolo 23 bis *e di condurre* indagini e ispezioni in loco *in forza dell'articolo 23 ter e dell'articolo 23 quater, paragrafo 6*.

2. Prima di delegare compiti, l'AEV(AESFEM) consulta l'autorità competente. La consultazione riguarda:

a) la portata del compito da delegare;

b) i tempi di esecuzione, nonché

c) la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'AEV(AESFEM).

3. Conformemente al regolamento relativo alle commissioni, che la Commissione ha adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, l'AEV(AESFEM) rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4. L'AEV(AESFEM) riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni.

Ogni delega può essere revocata in qualsiasi momento.

■ La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell'AEV(AESFEM) ***e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l'attività delegata. Le responsabilità di controllo ai sensi del presente regolamento, incluse le decisioni relative alla registrazione, la valutazione finale e le decisioni sul seguito da dare per quanto riguarda le infrazioni non sono delegabili.***

Articolo 31

Notifiche e richieste di sospensione da parte delle autorità competenti

1. Qualora un'autorità competente ***di uno Stato membro*** ritenga che siano in atto o siano state compiute attività contrarie alle disposizioni del presente regolamento sul suo territorio o sul territorio di un altro Stato membro, informa l'AEV(AESFEM) a riguardo nel modo più dettagliato possibile. ***Se lo ritiene opportuno a fini d'indagine, l'autorità competente di uno Stato membro può anche suggerire all'AEV(AESFEM) di valutare l'utilità di avvalersi dei poteri di cui agli articoli 23 bis e 23 ter nei confronti dell'agenzia di rating del credito coinvolta in tali attività.***

L'AEV(AESFEM) prende gli opportuni provvedimenti. Essa informa l'autorità competente notificante dell'esito e, nella misura del possibile, degli ***eventuali*** sviluppi importanti della sua azione.

2. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1, se l'autorità competente notificante ***di uno Stato membro*** ritiene che un'agenzia di rating del credito registrata, i cui rating sono usati nel territorio ***di quello Stato membro***, violi gli obblighi derivanti dal presente regolamento e che tali violazioni siano sufficientemente gravi e ripetute da produrre effetti significativi sulla tutela degli investitori o sulla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro interessato, tale autorità può richiedere all'AEV(AESFEM) ■ la sospensione, ***a fini regolamentari***, dell'uso di rating emessi da tale agenzia di rating del credito da parte ***degli istituti e altri soggetti finanziari*** di cui all'articolo 4, paragrafo 1. L'autorità competente notificante fornisce all'AEV(AESFEM) motivazioni esaustive riguardo alla richiesta avanzata.

Se l'AEV(AESFEM) ritiene ingiustificata tale richiesta, ne informa l'autorità competente notificante ***per iscritto, illustrandone i motivi***. Se invece ritiene giustificata la richiesta, adotta le misure opportune per porre fine al problema.

Articolo 32

Segreto professionale

1. Il segreto professionale si applica ***all'AEV(AESFEM), alle autorità competenti e*** a tutte le persone che ***lavorano*** o hanno ***lavorato*** per l'AEV(AESFEM), e per le autorità competenti o per qualsiasi persona cui l'AEV(AESFEM) ha delegato compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati dall'AEV(AESFEM). Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono comunicate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

2. Tutte le informazioni ***acquisite o*** scambiate, in applicazione del presente regolamento, tra l'AEV(AESFEM), le autorità competenti, ***le autorità settoriali competenti*** e altre autorità e

organismi di cui all'articolo 27, paragrafo 2, sono considerate riservate, salvo il caso in cui l'AEV(AESFEM) o l'autorità competente o un'altra autorità od organismo dichiarino al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.”;

- 20) l'articolo 33 è soppresso;
- 21) gli articoli 34 e 35 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 34

Accordo sullo scambio di informazioni

L'AEV(AESFEM) può concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi solo se il segreto professionale applicabile alle informazioni divulgate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 32.

Tale scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento delle funzioni delle autorità competenti stesse.

Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali ad un paese terzo, l'AEV(AESFEM) applica il regolamento (CE) n. 45/2001 *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati**.

Articolo 35

Diffusione di informazioni provenienti da paesi terzi

L'AEV(AESFEM) può divulgare le informazioni ricevute dalle autorità competenti di paesi terzi soltanto se l'AEV(AESFEM) **o le autorità competenti hanno** ottenuto l'accordo esplicito dell'autorità **competente** che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le divulga esclusivamente per finalità per le quali tale autorità ha espresso il suo accordo o qualora la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

* GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.";

- 22) al titolo IV, **il titolo del capo I "Sanzioni, procedura di comitato e relazione" è sostituito da "Sanzioni, ammende, penalità di mora, procedura di comitato, poteri delegati e relazione."**;
- 23) all'articolo 36, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

" Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da applicare a in caso di violazione **"** dell'articolo 4, paragrafo 1 e adottano tutte le misure necessarie per garantirne la loro attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità settoriale competente comunichi al pubblico le sanzioni applicate per violazioni dell'articolo 4, paragrafo 1, salvo il caso in cui la divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un

danno sproporzionato alle parti coinvolte.";

24) sono inseriti i seguenti articoli :

"Articolo 36 bis

Ammende

1. Se il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AEV(AESFEM), conformemente all'articolo 23 quinquies, paragrafo 5, constata che un'agenzia di rating del credito ha commesso intenzionalmente o per negligenza una delle violazioni elencate nell'allegato III, prende la decisione di imporre un'ammenda secondo il paragrafo 2.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da un'agenzia di rating del credito, se l'AEV(AESFEM) ha scoperto elementi oggettivi che dimostrano che l'agenzia di rating del credito o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2. L'importo di base delle ammende di cui al paragrafo 1 si situa tra le soglie seguenti:

- per le violazioni di cui alle lettere da a) ad a quinquies), da a undecies) ad a quindecies), a novodecies), a vicies), c), h), h ter), i), j), l), r), r ter), w bis) ed x) della sezione I dell'allegato III, gli importi delle ammende sono fissati ad almeno 500 000 EUR e non devono superare 750 000 EUR ;*
- per le violazioni di cui alle lettere da a sexies) ad a octies), da a sexdecies) ad a octodecies), a unvicies), b), d bis), d ter), g bis), h bis), h quater), k), da n) a q), r bis), da r quinquies) a r septies), t), u), x bis) ed x quater) della sezione I dell'allegato III, gli importi delle ammende sono fissati ad almeno 300 000 EUR e non devono superare 450 000 EUR;*
- per le violazioni di cui alle lettere a nonies), a decies), d quater), m), r quater) ed x ter) della sezione I dell'allegato III, gli importi delle ammende sono fissati ad almeno 100 000 EUR e non devono superare 200 000 EUR;*
- per le violazioni di cui alle lettere a), f), g) ed h) della sezione II dell'allegato III, gli importi delle ammende sono fissati ad almeno 50 000 EUR e non devono superare 150 000 EUR;*
- per le violazioni di cui alle lettere b), d) ed e) della sezione II dell'allegato III, gli importi delle ammende sono fissati ad almeno 25 000 EUR e non devono superare 75 000 EUR;*
- per le violazioni di cui alla lettera c) della sezione II dell'allegato III, gli importi delle ammende sono fissati ad almeno 10 000 EUR e non devono superare 50 000 EUR;*
- per le violazioni di cui alle lettere da a) a c) ed o) della sezione III dell'allegato III, gli importi delle ammende sono fissati ad almeno 150 000 EUR e non devono superare 300 000 EUR;*
- per le violazioni di cui alle lettere d), j), l), ed n) della sezione III dell'allegato III, gli importi delle ammende sono fissati ad almeno 90 000 EUR e non devono superare 200 000 EUR;*

- *per le violazioni di cui alle lettere i), k) ed m) della sezione III dell'allegato III, gli importi delle ammende sono fissati ad almeno 40 000 EUR e non devono superare 100 000 EUR.*

Per decidere se l'importo base delle ammende debba collocarsi al livello più basso, intermedio o più alto delle soglie indicate nel primo comma, l'AEV(AESFEM) tiene conto del fatturato annuo dell'agenzia di rating del credito interessata nell'esercizio precedente. L'importo base si colloca al livello più basso per le agenzie di rating del credito il cui fatturato annuo è inferiore a 10 milioni di EUR, al livello medio per le agenzie di rating del credito il cui fatturato annuo è compreso tra 10 e 50 milioni di EUR ed al livello più alto per le agenzie di rating del credito il cui fatturato annuo è superiore a 50 milioni di EUR.

3. Gli importi base definiti nelle soglie indicate nel paragrafo 2 sono adeguati, se del caso, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti definiti nell'allegato IV.

Il coefficiente aggravante pertinente è applicato singolarmente all'importo base. Se si applica più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo base.

Il coefficiente attenuante pertinente è applicato singolarmente all'importo base. Se si applica più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è aggiunta all'importo base.

4 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 3, l'importo dell'ammenda non supera il 20% del fatturato annuo dell'agenzia di rating del credito interessata nell'esercizio precedente, e in caso l'agenzia di rating del credito abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario dalla violazione commessa, l'importo dell'ammenda è almeno pari all'importo del beneficio.

Se un'azione o un'omissione compiuta da un'agenzia di rating del credito costituisce più di una violazione elencata di cui all'allegato III, si applica solo l'ammenda maggiore calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3 e relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 36 ter

Penalità di mora

- 1. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AEV(AESFEM) impone, mediante decisione, penalità di mora volte ad obbligare:*
 - a) un'agenzia di rating del credito a porre termine a una violazione, conformemente a una decisione presa in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d);*
 - b) la persona di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 23 bis;*
 - c) la persona di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a*

completare e correggere le informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 23 ter;

d) **la persona di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1**, a sottoporsi ad un'ispezione in loco **ordinata da una** decisione adottata a norma dell'articolo 23quater.

2. Le penalità di mora **■** sono effettive e proporzionate. L'importo delle penalità di mora è esigibile per ogni giorno di ritardo.

2 bis. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle penalità di mora corrisponde al 3% del fatturato medio giornaliero realizzato dell'esercizio sociale precedente **o, per le persone fisiche, al 2% del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente**. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione **che impone la penalità di mora**.

2 ter. Le penalità di mora possono essere imposte per un periodo che non superi sei mesi dalla notifica della decisione dell'AEV(AESFEM).

Articolo 36 quater

Colloqui con le persone interessate

1. Prima di adottare una decisione **d'imporre** un'ammenda **e/o** una penalità di mora ai sensi dell'articolo 36 bis e dell'articolo 36 ter, **paragrafo 1, lettere da a) a d)**, **il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AEV(AESFEM)** dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui **l'AEV(AESFEM)** si basa. **Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AEV(AESFEM)** basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le **persone** interessate **hanno avuto modo di esprimersi**.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo **dell'AEV(AESFEM)**, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni **preparatori** dell'AEV(AESFEM).

Articolo 36 quinquies

Divulgazione, natura, applicazione e allocazione delle ammende e penalità di mora

1. **L'AEV(AESFEM)** comunica al pubblico eventuali ammende e penalità di mora imposte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter, **a meno che tale divulgazione non comprometta gravemente i mercati finanziari o non danneggi in modo sproporzionato le parti in causa**.

2. Le ammende e le penalità di mora inflitte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter sono di natura amministrativa.

2 bis. Le ammende e le penalità di mora inflitte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter costituiscono titolo esecutivo.

L'applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l'AEV(AESFEM) e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità su richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'applicazione richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'applicazione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

2 ter. Gli importi delle ammende e delle penalità di mora sono allocati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 36 sexies

Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali *l'AEV(AESFEM) ha imposto un'ammenda o una penalità di mora*. Essa può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata.”;

25) gli articoli 37 e 38 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 37

Modifica degli allegati

■ Per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, compresi gli sviluppi a livello internazionale, in particolare in relazione ai nuovi strumenti finanziari, *la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 38 bis e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater, misure di modifica degli allegati, ad esclusione dell'allegato III.*

Articolo 38

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione*.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

* GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.";

26) sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 38 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma,

all'articolo 19, paragrafo 2, **all'articolo 23 quinquies, paragrafo 7**, e all'articolo 37 è conferito alla Commissione per una durata **di quattro anni a partire da ...**⁺. **La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio non la revochino in conformità dell'articolo 38 ter.**

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 38 ter e 38 quater.

Articolo 38 ter

Revoca della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all'articolo 19, paragrafo 2, **all'articolo 23 quinquies, paragrafo 7**, e all'articolo 37 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega **si adopera per informarne l'altra istituzione** e la Commissione **entro un termine ragionevole** prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca **■**.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 38 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di **tre mesi a decorrere** dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di **tre mesi**.

2. Se, **allo scadere del termine di cui al paragrafo 1**, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, **esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed** entra in vigore alla data **indicata nell'atto medesimo**.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato **entro il termine di cui al paragrafo 1**, quest'ultimo non entra in vigore. **In conformità dell'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, l'istituzione che muove obiezioni

⁺ GU: data di entrata in vigore del presente regolamento.

all'atto delegato ne illustra le ragioni.";

27) l'articolo 39 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è soppresso;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 1° luglio 2011, la Commissione, alla luce degli sviluppi del quadro normativo e di vigilanza relativo alle agenzie di rating del credito nei paesi terzi, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli effetti di tali sviluppi e delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 40 sulla stabilità dei mercati finanziari nell'Unione europea.";

27 bis) *è inserito l'articolo seguente:*

"Articolo 39 bis

Relazione dell'AEV(AESFEM)

Entro il 31 dicembre 2011, l'AEV(AESFEM) valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e doveri in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.";

28) all'articolo 40, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le agenzie di rating del credito esistenti possono continuare ad emettere rating che possono essere usati a fini regolamentari dagli istituti finanziari *e altre entità* di cui all'articolo 4, paragrafo 1, salvo in caso di rifiuto della registrazione. In caso di rifiuto della registrazione si applica *l'articolo 24, paragrafi 3 e 4.*";

29) è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 40 bis

Misure transitorie relative all'AEV(AESFEM)

1. L'esercizio delle competenze e dei compiti pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito conferiti alle autorità competenti degli Stati membri, operanti o meno come autorità competenti dello Stato membro d'origine, e ai ■ collegi *delle autorità competenti* in caso ne siano stati istituiti, cessa a decorrere *dal 1° luglio 2011.*

Tuttavia una domanda di registrazione ricevuta dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine o dal collegio competente entro il 7 settembre 2010 non è trasferita all'AEV(AESFEM) e queste autorità e il collegio competente adottano la decisione di concessione o di rifiuto della registrazione.

2. *Fatto salvo il paragrafo 1, secondo comma, l'AEV(AESFEM) si prende carico dei fascicoli e dei documenti di lavoro pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito, nonché di eventuali valutazioni e misure coercitive in corso, o di copie certificate degli stessi, alla data di cui al paragrafo 1.*

3. Le autorità competenti e i collegi di cui al paragrafo 1 assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all'AEV(AESFEM) quanto prima e al più tardi entro il 1° luglio 2011. Le stesse autorità competenti e i collegi forniscono all'AEV(AESFEM) tutta l'assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento delle competenze riguardo alla vigilanza e all'applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito possa avvenire in modo efficace ed efficiente.

4. L'AEV(AESFEM) agisce come successore legale delle autorità competenti e dei collegi di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa *svolte dalle autorità competenti e collegi di cui sopra in relazione a materie che rientrano nell'ambito* del presente regolamento.

4 bis. La registrazione di un'agenzia di rating del credito a norma del titolo III, capo I, da parte di un'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo resta valida dopo il trasferimento delle competenze all'AEV(AESFEM).

5 bis. Entro il 1° luglio 2014 e nell'ambito della sua vigilanza continuativa, l'AEV(AESFEM) esegue almeno una verifica di tutte le agenzie di rating del credito che rientrano tra le sue competenze di vigilanza."

30) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

31) **sono aggiunti gli allegati** di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri **■**.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:

1) nella sezione A, punto 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"I pareri espressi dai membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza sulle materie di cui alle lettere da a) a d) sono presentati periodicamente al consiglio e messi a disposizione dell'AEV(AESFEM) su richiesta.";

2) nella sezione B, punto 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"8. La documentazione e gli audit trail di cui al punto 7 sono conservati nei locali dell'agenzia di rating del credito registrata per almeno cinque anni e messi a disposizione su richiesta dell'AEV(AESFEM).";

2 bis) nella sezione E, titolo II, punto 2, è inserita la seguente lettera:

"c) un prospetto dei rating formulati nel corso dell'anno da cui risulti la percentuale di rating non sollecitati."

ALLEGATO II

I seguenti *allegati sono aggiunti* al regolamento (CE) n. 1060/2009:

“ALLEGATO III

Elenco delle violazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1 e all'articolo 36 bis, paragrafo 1

- I. *Violazioni connesse ai conflitti di interesse e ai requisiti organizzativi o operativi*
- a) *L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 4, paragrafo 3, quando avalla un rating emesso in un paese terzo senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a h), a meno che la ragione della violazione sfugga alla conoscenza o al controllo dell'agenzia di rating del credito.*
- a bis) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, quando si serve dell'avallo di un rating emesso in un paese terzo con l'intento di sottrarsi all'osservanza dei requisiti del presente regolamento.*
- a ter) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 1, quando non istituisce un consiglio di amministrazione o di sorveglianza.*
- a quater) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, primo comma, quando non garantisce che i suoi interessi economici non mettano a rischio l'indipendenza o l'accuratezza dell'attività di rating del credito.*
- a quinquies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, secondo comma, quando nomina alti dirigenti che non godono di buona reputazione e non dispongono di capacità ed esperienza tali da garantire la gestione sana e prudente dell'agenzia di rating del credito.*
- a sexies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, terzo comma, quando non nomina il numero richiesto di membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza.*
- a septies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, quarto comma, prima o seconda frase, quando prevede un sistema retributivo per i membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza collegato ai risultati economici dell'agenzia di rating del credito o fissa una durata dell'incarico dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza superiore a cinque anni.*
- a octies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, quinto comma, quando nomina membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza che non hanno conoscenze sufficienti in materia di servizi finanziari.*
- a nonies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, sesto comma, quando non garantisce che i membri*

indipendenti del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza svolgano le funzioni di controllo degli aspetti di cui alle lettere da a) a d).

a decies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, settimo comma, quando non garantisce che i membri indipendenti del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza presentino periodicamente al Consiglio il loro parere sugli aspetti di cui all'allegato I, sezione A, punto 2, sesto comma, lettere da a) a d) e li mettano a disposizione dell'AEV(AESFEM) su richiesta.

a undecies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 3, quando non stabilisce politiche e procedure atte a garantire la conformità agli obblighi che le derivano in virtù del presente regolamento.

a duodecies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 4, quando non dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e protezione dei suoi sistemi di elaborazione elettronica dei dati.

a terdecies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 5, quando non istituisce e non mantiene un dipartimento permanente ed efficace con funzione di controllo della conformità ("compliance function") che operi in modo indipendente.

a quaterdecies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 6, quando non assicura che siano soddisfatte le condizioni che consentono alla funzione di controllo della conformità di svolgere i suoi compiti con correttezza e indipendenza conformemente all'allegato I, sezione A, punto 6, lettere da a) a d).

a quindecies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 7, quando non adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e rendere pubblici i conflitti di interesse di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, o quando non dispone la conservazione della documentazione di tutti i fattori che minacciano significativamente l'indipendenza dell'attività di rating, comprese le disposizioni in materia di analisti di rating di cui all'allegato I, sezione C, nonché di tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli.

a sexdecies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 8, quando non impiega sistemi, risorse e procedure appropriati per garantire la continuità e la regolarità nell'esecuzione della sua attività di rating.

a septdecies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 9, quando non stabilisce una funzione di revisione che riesami periodicamente le metodologie, i modelli e le ipotesi principali alla base del rating del credito e sia indipendente dai settori responsabili delle attività di rating.

a octodecies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 10, quando non controlla e non valuta l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle altre

procedure da essa stabiliti in applicazione del presente regolamento e non adotta le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

a novodecies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 1, quando non identifica, non elimina né gestisce e divulga in modo chiaro e visibile qualsiasi conflitto di interesse effettivo o potenziale che potrebbe influenzare le analisi ed i giudizi dei suoi analisti di rating, dei suoi dipendenti o di qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating del credito e che partecipano direttamente all'emissione dei rating nonché delle persone che li approvano.

a vicies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 3, primo comma, quando emette un rating o, nel caso di un rating esistente, non comunica immediatamente che il rating del credito è potenzialmente compromesso nelle circostanze di cui al punto 3, lettere da a) a d).

a unvicies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 3, secondo comma, quando non valuta immediatamente se vi siano i presupposti per emettere un nuovo rating o revocare il rating esistente.

b) *L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 4, primo comma quando fornisce servizi di consulenza all'entità valutata o a terzi collegati per quanto riguarda la struttura societaria o giuridica, l'attivo, il passivo o le attività dell'entità stessa o terzi collegati.*

c) *L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 4, prima parte del terzo comma, quando non garantisce che la prestazione di servizi ausiliari non presenti un conflitto di interesse con le sue attività di rating.*

I
d bis) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 5, quando non garantisce che i suoi analisti di rating o le persone che approvano i rating non presentino proposte o raccomandazioni in ordine alla struttura di strumenti finanziari strutturati in merito ai quali ci si attende che l'agenzia sia chiamata ad emettere un rating.

d ter) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 6, quando non organizza i canali di comunicazione e relazione in modo da garantire l'indipendenza delle persone di cui alla sezione B, punto 1, dalle attività dell'agenzia di rating del credito a titolo commerciale.

d quater) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 8, secondo comma, quando non conserva i documenti per un periodo di almeno tre anni in caso di revoca della sua registrazione.

I
g bis) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 1, quando non garantisce che gli analisti di rating, i suoi dipendenti nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente

alle attività di rating del credito dispongano di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti svolti.

h) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 2, quando non garantisce che una persona **di cui all'articolo 7, paragrafo 1**, non avvii o partecipi a negoziati inerenti alle provvigioni o ai pagamenti **con qualsiasi entità valutata, terzo collegato o altra persona direttamente o indirettamente collegata all'entità valutata da un legame di controllo.**

h bis) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 3, a), quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, adotti tutte le misure ragionevoli per proteggere i beni e la documentazione in possesso dell'agenzia da frode, furto o abuso tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità della sua attività nonché della natura e della gamma della sua attività di rating.

h ter) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 5, quando infligge conseguenze negative a una persona di cui alla sezione C, punto 1, la quale informa il responsabile per la funzione di controllo della conformità allorché ritiene che qualsiasi altra persona abbia assunto un comportamento che a suo parere è illegale.

h quater) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 6, quando non rivede il pertinente lavoro di un analista di rating nei due anni precedenti la sua partenza allorché l'analista pone termine al proprio rapporto di lavoro con l'agenzia di rating del credito e inizia a lavorare per un'entità valutata al cui rating del credito ha partecipato, o per un'impresa finanziaria con la quale ha avuto rapporti nel quadro delle proprie funzioni presso l'agenzia.

i) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 1, quando non assicura che una persona **di cui alla sezione C, punto 1**, non acquisti né venda **uno** strumento finanziario **di cui al punto in questione** o realizzi operazioni con esso.

j) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 2, quando non assicura che una persona **di cui alla sezione C, punto 1**, non partecipi alla determinazione del rating né influenzi tale rating **in altro modo.**

k) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 3, b), c) e d), quando non assicura che una persona **di cui alla sezione C, punto 1**, non divulghi né utilizzi o condivida informazioni riservate.

l) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 4, quando non assicura che una persona **di cui alla sezione C, punto 1**, non solleciti o non accetti denaro, regali o favori **da chiunque intrattenga rapporti di affari con l'agenzia di rating del credito.**

m) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 7, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non assuma una posizione dirigenziale di rilievo presso l'entità valutata o terzi collegati prima che siano trascorsi sei mesi dall'emissione del rating.

n) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con

l'allegato I, sezione C, punto 8, a), quando non assicura che gli analisti di rating principali non partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo superiore a quattro anni.

- o) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 8, b), quando non assicura che gli analisti di rating non partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo superiore a cinque anni.
- p) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 8, c), quando non assicura che le persone che approvano i rating non partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo superiore a sette anni.
- q) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 8, secondo comma, quando non assicura che le persone **di cui al punto 8, primo comma, lettere a), b) e c)** non partecipino alle attività di rating del credito prima che siano trascorsi due anni dalla fine dei periodi **di cui a tali punti**.
- r) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 5, quando introduce retribuzioni e valutazioni dei risultati dipendenti dall'entità del fatturato che l'agenzia di rating del credito deriva dalle entità valutate o da terzi collegati.

r bis) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 2, quando non adotta e non applica effettivamente le misure adeguate a garantire che i rating che essa emette siano basati su un'analisi accurata di tutte le informazioni di cui dispone e che sono rilevanti per l'analisi da essa condotta in base alle proprie metodologie di rating.

r ter) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 3, quando non utilizza metodologie di rating rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida sulla base dell'esperienza storica, inclusi test retrospettivi.

r quater) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, quando rifiuta di emettere il rating di un'entità o di uno strumento finanziario perché una parte dell'entità o dello strumento finanziario era stata precedentemente valutata da un'altra agenzia di rating del credito.

r quinquies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, quando non registra tutti i casi in cui nel suo processo di rating si discosta dai rating esistenti, preparati da un'altra agenzia di rating del credito, riguardo ad attività sottostanti o a strumenti finanziari strutturati, e non motiva la sua diversa analisi.

r sexies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 5, prima frase, quando non controlla i propri rating né li rivede insieme alle metodologie utilizzate costantemente e almeno a cadenza annuale.

r septies) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase, quando non adotta disposizioni interne per sorvegliare l'impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating.

- t) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), quando non rivede, o

non rivede entro i termini, i rating interessati in caso di cambiamento delle metodologie, dei modelli o delle ipotesi principali utilizzati nelle attività di rating.

- u) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 6, lettera c), quando non rivaluta un rating basato su metodologie, modelli o ipotesi **principali di rating che sono cambiati se l'effetto combinato complessivo dei cambiamenti influenza tale rating.**

■

w bis) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 9 quando effettua l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti in maniera tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell'agenzia e da impedire all'ESA-ESMA di vigilare sull'osservanza da parte dell'agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

x) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione D, parte I, punto 4, secondo comma, quando emette un rating o non ritira il rating esistente **laddove la mancanza di dati affidabili o la complessità della struttura di un nuovo tipo di strumento finanziario o la qualità insoddisfacente delle informazioni disponibili suscitano seri dubbi circa la capacità dell'agenzia di rating del credito di emettere un rating credibile.**

x bis) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 6, quando utilizza il nome dell'ESA-ESMA o di un'autorità competente in modo tale da indicare o suggerire che questa autorità avalli o approvi i rating o le attività di rating dell'agenzia.

x ter) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 13 quando esige il pagamento di spese per le informazioni fornite a norma degli articoli da 8 a 12 del presente regolamento.

x quater) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 14, paragrafo 1, quando non fa domanda di registrazione ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, laddove sia una persona giuridica stabilita nell'Unione.

II. *Violazioni* relative agli ostacoli alle attività di vigilanza

- a) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 7, da a) a h), quando non provvede alla conservazione dei documenti né degli audit trail come previsto dalle predette disposizioni.
- b) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 8, primo comma, quando non conserva la documentazione o gli audit trail **di cui alla sezione B, punto 7** per almeno cinque anni o non li mette a disposizione dell'AEV(AESFEM).
- c) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 9, quando non conserva la documentazione **contenente i diritti e gli obblighi rispettivi dell'agenzia di rating del credito e dell'entità valutata o di terzi collegati nel quadro di un accordo di prestazione di servizi di rating del credito almeno** per la durata della relazione dell'agenzia con l'entità valutata o i terzi collegati.
- d) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 11, paragrafo 2, **prima o seconda frase**, quando non mette a disposizione le informazioni richieste o non fornisce dette informazioni nel formato richiesto.
- e) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 11, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione E, parte II, punto 2, quando non fornisce **all'AEV(AESFEM) l'elenco dei suoi servizi ausiliari**.
- f) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, quando non notifica tempestivamente o non notifica affatto all'AEV(AESFEM) ogni modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale.
- g) **L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 23 bis, paragrafo 1, quando fornisce informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 23 bis, paragrafo 2, o in risposta a una decisione di richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 23 bis, paragrafo 2 bis.**
- h) **L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 23 ter, paragrafo 1, lettera d), quando fornisce risposte inesatte o fuorvianti in risposta a quesiti sottoposti ai sensi dell'articolo 23 ter, paragrafo 1, lettera d).**

III. *Violazioni* delle disposizioni in materia di informativa

- a) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 2, quando non comunica **al pubblico** i nomi delle entità valutate o di terzi collegati dai quali proviene oltre il 5% del suo fatturato annuo.
- b) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 4, terzo comma, **seconda parte** quando non comunica nella propria relazione conclusiva i servizi ausiliari forniti all'entità valutata o a terzi collegati.
- c) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 1, quando non comunica **al pubblico** le metodologie, i modelli e le ipotesi principali utilizzati nelle sue attività **di rating del credito definite all'allegato I, sezione E, parte I, punto 5**.
- d) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), quando non comunica

immediatamente i rating del credito che saranno probabilmente interessati in caso di cambiamento delle metodologie, dei modelli o delle ipotesi principali utilizzati nelle attività di rating.

-
- i) L'agenzia di rating del credito viola ***l'articolo 10, paragrafo 1, quando non comunica le decisioni di abbandono di un rating, nonché tutti i motivi alla base della decisione.***
 - j) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione D, parte I, ***punti 1 o 2***, punto 4, primo comma o punto 5, o l'allegato I, sezione D, parte II, quando non fornisce le informazioni richieste dalle predette disposizioni in caso di presentazione dei rating.
 - k) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, prima parte, quando non informa l'entità valutata con almeno 12 ore di anticipo rispetto alla pubblicazione del rating.
 - l) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 3, quando non garantisce che ***le categorie di rating che sono attribuite a strumenti finanziari strutturati siano differenziate chiaramente ricorrendo a un simbolo aggiuntivo che le distingue dalle categorie di rating utilizzate per eventuali altre entità, strumenti finanziari od obbligazioni finanziarie.***
 - m) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 4, quando non divulga le sue politiche e procedure per quanto riguarda i rating non sollecitati.
 - n) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 5, quando non fornisce le informazioni richieste conformemente a detto articolo ***allorché emette un rating non sollecitato*** o non identifica ***come tale*** un rating non sollecitato.
 - o) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 11, paragrafo 1, quando non divulga ***in toto*** o non aggiorna ***immediatamente*** le informazioni relative alle materie di cui all'allegato I, sezione E, parte I.
-

ALLEGATO IV

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 36 bis, paragrafo 3, del presente regolamento.

I seguenti coefficienti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all'articolo 36 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, in funzione di ciascuna delle circostanze aggravanti o attenuanti seguenti:

I. Coefficienti di adeguamento in funzione di circostanze aggravanti

- a) se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta, è applicato un coefficiente aggiuntivo di 1,1;*
- b) se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato il coefficiente di adeguamento 1,5;*
- c) se la violazione ha evidenziato debolezze sistemiche nell'organizzazione dell'agenzia di rating del credito, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell'agenzia, è applicato il coefficiente di adeguamento 2,2;*
- d) se la violazione ha avuto un impatto negativo sulla qualità dei rating emessi dall'agenzia di rating del credito in questione è applicato il coefficiente di adeguamento 1,5;*
- e) se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato il coefficiente 2;*
- f) se non è stato preso alcun provvedimento all'accertata violazione è applicato il coefficiente 1,7;*
- g) se l'alta dirigenza dell'agenzia di rating del credito non ha cooperato con l'AEV(AESFEM) nello svolgimento delle indagini è applicato il coefficiente 1,5;*

II. Coefficienti di adeguamento in funzione di circostanze attenuanti

- a) se la violazione si riferisce a una delle violazioni elencate alle sezioni II e III dell'allegato III ed è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi, si applica un coefficiente di 0,9;*
- b) se l'alta dirigenza dell'agenzia di rating del credito può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire l'infrazione, è applicato un coefficiente di 0,7;*
- c) se l'agenzia di rating del credito ha riferito velocemente, con efficacia e completezza, la violazione all'AEV(AESFEM) è applicato il coefficiente di 0,4;*
- d) se l'agenzia di rating del credito ha adottato misure volontarie per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro è applicato il coefficiente di 0,6.*